

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Compro oro

Si qualifica operazione di compro oro l'attività commerciale che comporta la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati (per oggetto prezioso usato si intende un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico).

L'attività di compro oro può essere esercitata in via esclusiva, ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente.

Adempimenti

1) Licenza della Questura

L'esercizio dell'attività di compro oro è subordinata al possesso della licenza rilasciata dalla Questura per l'attività in materia di oggetti preziosi, di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relative norme esecutive.

2) Iscrizione nel Registro istituito presso l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

- L'iscrizione in tale Registro, che avviene con modalità telematica, è obbligatoria per qualsiasi operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dallo svolgimento in via primaria di altre attività commerciali, eserciti la compravendita, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;
- Ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione, dovrà essere comunicata entro dieci giorni per la relativa annotazione nel registro;
- La legge prevede per l'iscrizione nel Registro ed il mantenimento della stessa il pagamento di un contributo la cui entità viene stabilita ogni anno dall'Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi (OAM).

Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito all'indirizzo: <https://www.organismo-am.it/>

Gli operatori compro-oro sono tenuti inoltre ai seguenti adempimenti:

- identificare la clientela prima dell'esecuzione di ogni operazione, compilando una scheda numerata progressivamente, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e all'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto antiriciclaggio, che deve essere conservata per un periodo di 10 anni, al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività. Le operazioni di importo pari o superiori a 500 euro devono essere effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. L'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.

- utilizzare un conto corrente bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro e per ogni operazione di compro oro effettuata
- inviare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia) le segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio.

3) Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) tramite lo Sportello Unico Attività Produttive

Per l'apertura occorre presentare la segnalazione certificata di inizio attività economica al Comune competente, segnalazione che ha efficacia immediata.

E' stata riconosciuta di recente la possibilità di effettuare vendite a distanza o on-line di oggetti usati realizzati in tutto o in parte in metalli preziosi. Per l'identificazione della clientela si fa riferimento all'art. 19, comma 1, lettera a) delle norme antiriciclaggio previste dal D.Lgs n. 231/2007, novellato dal D.Lgs n. 90/2017, che ammette esplicitamente la possibilità di riconoscimento dell'altro contraente anche senza la sua presenza fisica, nei casi ed alle condizioni elencate dallo stesso comma 1.

4) Iscrizione presso la Camera di Commercio – Registro Imprese

Il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica la licenza della Questura, o comunicarne gli estremi e la ricevuta della SCIA inviata al Comune.

Riferimenti normativi:

-D.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, (in vigore dal 5 luglio 2017) recante “Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

-Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4/7/2017 “Chiarimenti in ordine alla vigenza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (compro oro)”;

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2018, recante “Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro”.

Scheda aggiornata il 01/07/2020